



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso ex art. 700 dipendenti BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 25 (venticinque)

del mese di F e b b r a i o, alle ore 09.30 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Arturo M A S I PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|----------|----------|
| 2. ===== | 3. ===== |
| 4. ===== | 5. ===== |
| 6. ===== | 7. ===== |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|----------|----------|
| 8. ===== | 9. ===== |
|----------|----------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

I L P R E S I D E N T E

- VISTO il ricorso ex art. 700 promosso dai dipendenti BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo POLLICORO, inteso ad ottenere la riforma di un precedente provvedimento cautelare emesso dal Giudice del Lavoro in data 11-12/8/1993

relativo a permessi sindacali usufruiti dai ricorrenti e dall'Azienda non riconosciuti perchè non sufficientemente giustificati così come prevedono le norme che disciplinano la materia, e, quindi, il riconoscimento della validità dell'Accordo sindacale stipulato il 03/01/1983, regolarmente disdettato dall'AMAT nell'anno 1990, nonchè il pagamento delle giornate non retribuite in favore degli stessi ricorrenti e la condanna dell'Azienda alle spese processuali;

- ATTESO che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 9/marzo/1994;
- SENTITO il parere del Direttore di Esercizio favorevole alla resistenza avverso il predetto ricorso;
- TENUTO CONTO che per il rispetto dei termini di legge per la costituzione in giudizio non è possibile sottoporre l'argomento all'esame della Commissione Amministratrice la quale, dopo l'avvenuto insediamento, terrà, eventualmente, la prima riunione in data non utile al rispetto dei termini per la deposizione della memoria difensiva;
- CONSIDERATO che in precedenti simili occasioni, in parte conclusi favorevolmente per l'Azienda, l'incarico per la difesa dell'AMAT è stato affidato all'avv. Pasquale VIELI;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

D E L I B E R A

- di resistere al ricorso ex art. 700, in narrativa specificato, promosso dai dipendenti BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo POLLICORO, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di provvedere alla ratifica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del DPR 04/10/1986, n.902.-

Il Presidente


Comunicata all'Amministrazione Comunale il 07/Marzo/1994.-

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 23/Marzo/1994, dalla Sezione decentrata di Controllo della

Regione Puglia di Taranto con atto Prot. n. 2712, Salvo Ratifica.-

REPARTO AMMINISTRAZIONE
DIRETTORE
(dr. *Carriero* CARRIERI)



AMAT - TARANTO
29.03.94 003162
SEGRETERIA GENERALE

Handwritten signature

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso ex art. 70² dipendenti BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno 25 (venticinque)
del mese di Febbraio, alle ore 09.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione
dei Signori:

1. Arturo N A S I

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|---------|---------|
| 2. | 3. |
| 4. | 5. |
| 6. | 7. |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---------|---------|
| 8. | 9. |
|---------|---------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig.

relativo a permessi sindacali usufruiti dai ricorrenti e dall'Azienda non riconosciuti perchè non sufficientemente giustificati così come prevedono le norme che disciplinano la materia, e, quindi, il riconoscimento della validità dell'Accordo sindacale stipulato il 03/01/1983, regolarmente disdettato dall'AMAT nell'anno 1990, nonché il pagamento delle giornate non retribuite in favore degli stessi ricorrenti e la condanna dell'Azienda alle spese processuali;

- ATTESO che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 9/marzo/1994;
- SENTITO il parere del Direttore di Esercizio favorevole alla resistenza avverso il predetto ricorso;
- TENUTO CONTO che per il rispetto dei termini di legge per la costituzione in giudizio non è possibile sottoporre l'argomento all'esame della Commissione Amministratrice la quale, dopo l'avvenuto insediamento, terrà, eventualmente, la prima riunione in data non utile al rispetto dei termini per la deposizione della memoria difensiva;
- CONSIDERATO che in precedenti simili occasioni, in parte conclusi favorevolmente per l'Azienda, l'incarico per la difesa dell'AMAT è stato affidato all'avv. Pasquale VIELI;
- VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986

D E L I B E R A

- il ricorso ex art. 709, in narrativa specificato, BRANO Francesco e GIORGINO Alfredo, rappresentati dall'avv. Vincenzo POLLICORO, affidando il giudizio di merito alla difesa dell'AMAT all'avv. Pasquale VIELI;
- di porre la presuntiva spesa di f.2.000.000.= (duemilioni), in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e/o limitazioni, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di provvedere alla ratifica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del DPR 04/10/1986, n.902.-

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 2412

La Commissione nella seduta del 23 MAR. 1994
prende atto Solo Ratifica.

Taranto, li 24 MAR. 1994

f.to Prof. Avv. D. RANA

p. c. c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 4/marzo/1994

N. di protocollo 461/94 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberare.

Compiegate alla presente trasmettiamo le sottoelencate copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente della Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 25/febbraio/1994, contrassegnate con i seguenti numeri di cronologio:

- Del. nn. 27 e 28.-

Distinti saluti.

P. R. 4.3.94
Unaro



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 4/marzo/1994

N. di protocollo 460/94 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Spett./le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

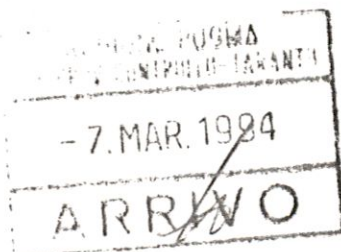
T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice copia, per opportuna conoscenza, le sottoelencate deliberazioni assunte dal Presidente della Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 25/febbraio/1994. Le stesse, in sunto, ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 902/86, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale:

- Del. n. 27 - "Ricorso promosso da eredi ex dipendenti - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Salvatore DE FRANCO".
- Del. n. 28 - "Ricorso ex art. 702 dipendenti BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo - Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Pasquale VIELI".

Distinti saluti.



CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANZI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 26/febbraio/1994

N. di protocollo 425/24 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Egr.

Avv. Pasquale VIELI

Via Berardi, 54

T A R A N T O

Allegato alla presente trasmettiamo il ricorso in originale, debitamente firmato dal Direttore di Esercizio, promosso dai dipendenti BRAMO Francesco e GIORGINO Alfredo, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo POLLICORO, nonché copia della deliberazione n. 28 assunta dal Presidente della Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 25/02/1994, con la quale si conferisce alla S.V. l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T.-

Sarà ns/ cura inviare alla S.V. copia della deliberazione di ratifica del predetto atto.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRAN'E)

U
Avv. Vincenzo Pollicoro
Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 27.862
74100 - Taranto

Ricorso ex art.702 c.p.c.

- SEAR.X.C.A.

- PERS.

Copia X
Avv. Vieli

Me

Al Sig. Pretore - Giudice del Lavoro

Deposito in Cancelleria
14 SET 1993
IN CANCELLERIA DI CANCELLERIA
Familiare

TARANTO

Bramo Francesco e Giorgino Alfredo, elettivamente domiciliati in Taranto, via Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo Pollicoro, dal quale sono rappresentati e difesi con mandati in margine ai ricorsi individuali ex art.700 c.p.c., depositati il 14/7/1993, espongono alla S.V. quanto segue.

AMAT - TARANTO
15.10.93 008020
CANCELLERIA GENERALE

FATTO

I ricorrenti, dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (A.M.A.T.), sono rispettivamente segretari provinciali dei sindacati FILT-CGIL e UIL-Trasporti di Taranto.

N. Cron. 114

Mod. A

60/80

8 OTT. 1993

Da quando ricoprono tali cariche hanno sempre comunicato mensilmente all'Azienda la fruizione dei permessi sindacali per l'esercizio delle proprie funzioni.

Le suddette comunicazioni sono state fatte e ricevute nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Speciale Aziendale del 3/1/1983, approvato dall'A.M.A.T. con deliberazione della Commissione Amministratrice n.2 del 5/1/1983, integrato dalle precisazioni del 7/11/1984, effettuate dalla Fede-

razione Unitaria, su sollecitazione aziendale e, comunque, d'intesa con la stessa.

Il predetto accordo e le successive integrazioni fissavano il limite quantitativo dei permessi riservati alle tre organizzazioni sindacali stipulatrici dell'Accordo (n.1908) e le modalità di esercizio dei diritti da parte delle rappresentanze sindacali interne (R.S.A.) e di quelle esterne.

Il suddetto accordo ha continuato ad avere totale e continua applicazione anche dopo la lettera del direttore di esercizio del 20/8/1990, con la quale quest'ultimo comunicava la disdetta dell'accordo predetto.

La integrale applicazione - anche per quanto riguarda il monte permessi - è continuata anche dopo la introduzione nel nuovo accordo Sindacale Aziendale, di una clausola (scheda n.15 del 12/5/1992), con la quale l'anzidetto monte-permessi, già ridotto nel 1983 da i precedenti 2.475 a 1.908, veniva ulteriormente abbattuto a 1.500. Ciò perchè l'atto deliberativo di approvazione, da parte della C.A., dell'Accordo anzidetto non aveva ricevuto la presa d'atto del CO.RE.CO..

Dopo un decennio di pacifica e puntuale applicazione dell'Accordo del 1983, l'Azienda mutò improv-

visamente atteggiamento nei confronti dei soli dirigenti sindacali esterni ai quali, con lettera del 26/1/1993, comunicò quanto segue: "Agli agenti membri di organi direttivi saranno retribuiti i permessi soltanto se e nella misura in cui (la sottolineatura è contenuta nella lettera), ferme restando le modalità di richiesta, avranno dimostrato di aver effettivamente partecipato a riunioni degli organi, comitati o commissioni cui appartengono o condotto trattative sindacali di loro competenza, attraverso la produzione di idonea certificazione rilasciata, con dichiarazioni di assunzione di responsabilità, da chi ha presieduto ciascuna riunione o trattativa".

In mancanza di tale documentazione - e nonostante i ricorrenti continuassero regolarmente a far pervenire all'Azienda le abituali comunicazioni di fruizione dei permessi - l'AMAT sospendeva ogni pagamento.

Di fronte a tale atteggiamento dopo intense e inutili trattative per trovare una soluzione al problema (fallite per la assoluta rigidità delle posizioni dell'Azienda) i ricorrenti, dopo aver ottenuto il pagamento della retribuzione del mese di gennaio a mezzo di ingiunzione, con ricorso depositato

il 14/7/1993 chiedevano alla S.V., ex art.700 c.p.c., un provvedimento urgente per il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1/2/1993 in poi.

Con ordinanza depositata il 12/8/1993 l'adito Pretore (dott. Martemucci) accoglieva la domanda per il periodo fino ad aprile 1993, rigettandola per il periodo successivo, con la motivazione della quale ci occuperemo appresso.

Nell'anzidetto provvedimento veniva fissato il termine di 30 giorni per la promozione del giudizio di merito, ed a tanto provvedono i ricorrenti con il presente atto.

DIRITTO

Tutte le richieste dei ricorrenti, così come meglio specificate nelle "conclusioni", sono perfettamente legittime e meritano pieno accoglimento per numerose ragioni.

1. Riteniamo necessaria e sufficiente, per una corretta soluzione delle questioni di causa, una chiara ed esatta definizione della natura del diritto attribuito ai rappresentanti sindacali dagli artt.23 e 30 della legge n.300/1970 e delle conseguenti modalità del suo esercizio.

A tale problema abbiamo già accennato in sede di discussione, ma in maniera certamente insufficiente.

te. Ci spetta ora il compito di ampliare e approfondire il discorso.

La Suprema Corte ha reiteratamente affermato, senza incertezza alcuna, la natura "protestativa" del diritto di cui sopra (regolato anche dall'art.27 del C.C.N.L. del 23/7/1976, oltre che, come già detto, per quanto riguarda l'AMAT, dall'Accordo Aziendale del 3/1/1983).

Ci sembra opportuno aggiungere che l'anzidetta natura è stata riconosciuta sia ai permessi dei dirigenti esterni (Cass.n.5520/1989; n.3430/1989; n.5029/88; n.5847/85; n.5927/81), sia a quelli dei rappresentati sindacali aziendali (Cass. n.4839/1992 e n.10593/1991).

Ma quali sono le connotazioni del diritto protestativo?

La dottrina ha chiarito (vedi Rescigno: Manuale del Diritto Privato Italiano, pag.245) che la peculiarità del diritto "protestativo" sta nel fatto che il suo esercizio, di natura facoltativa e discrezionale per il soggetto, pone la controparte in una posizione "simile a quella del soggetto su cui viene esercitata una potestà". In breve, non si chiede al destinatario alcuna cooperazione per realizzare l'effetto: il destinatario si trova in uno

stato di mera soggezione" (vedi anche altri autori e, in sintesi, la Enciclopedia del Diritto, vol XXXIV, pag.627):

1.1. Essendo tale la natura del diritto de quo la prima conseguenza che ne deriva è quella della totale ed assoluta estraneità del datore di lavoro al suo esercizio e la conseguente impossibilità di una qualsiasi interferenza sia al momento in cui l'esercizio del diritto viene "comunicato", sia durante l'arco di tempo nel quale viene "attuato".

In proposito la Suprema Corte, in coerenza con la ritenuta natura del diritto, è stata assolutamente chiara affermando: "Alla stregua del dato testuale della disposizione di legge in applicazione, ed in armonia col principio di libertà del Sindacato nell'assolvimento dei compiti di autotutela degli interessi collettivi attinenti al lavoro, conclamato dalla Costituzione ed attuato in specifici precetti dello Statuto dei lavoratori, non vi è dubbio che i "permessi retribuiti", riconosciuti dall'art.30 ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali per la partecipazione alle relative riunioni, costituiscono l'oggetto di uno specifico "diritto" di natura protestativa che non tollera - per ciò stesso - condizionamenti della

controparte o indagini sui moventi che ne determinano il suo esercizio, condizionamenti e indagini che sarebbero in insanibile contraddizione con l'essenza stessa della posizione del soggetto". (Cass. n.3430/1989).

Ed inoltre: "La fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art.23 dello Statuto dei lavoratori è subordinata soltanto alla previa tempestiva comunicazione al datore di lavoro.....affinchè questo ultimo sia reso edotto delle intenzioni del lavoratore di esercitare tale diritto e non già di richiedere al medesimo provvedimenti concessivi o comunque discrezionali, non spettando al datore di lavoro un controllo sulla inerenza del permesso alla attività sindacale da svolgere; pertanto non è necessario che in tale comunicazione siano indicate le specifiche ragioni per cui venga richiesto il permesso, essendo sufficiente un generico riferimento al carattere sindacale dello stesso" (Cass. n.10593/1991).

Ed ancora: "E' illegittimo qualsiasi controllo, sia anteriore che successivo, del datore di lavoro in merito all'attività svolta mediante i permessi sindacali retribuiti di cui all'art.23 L.20/5/1970 n.300, in relazione ai quali il rappresentante

sindacale o la rappresentanza sindacale aziendale non sono perciò tenuti ad indicare nella prescritta comunicazione, le ragioni del permesso medesimo" (Cass. n.4839/1992).

Ed ancora: "La norma (art.30 Statuto) come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. nn.5927/81, 5847/89, 5029/88) ha carattere immediatamente precettivo: prevede un "diritto" di natura protestativa (un potere giuridico, se per distinguere le due situazioni soggettive si considera l'interesse, trascendente o esclusivo, del soggetto titolare) incompatibile con la coesistenza di un contrapposto potere discrezionale del datore di lavoro" (Cass. n.5520/1989).

Ad abundantiam ricordiamo che G. Amoroso, commentando sul Foro Italiano la sentenza n.5521/1989, ha osservato: "Dalla già ritenuta esclusione di un potere discrezionale del datore di lavoro si passa all'affermazione di un suo stato di soggezione e si costruisce il diritto al permesso del dirigente sindacale esterno come un diritto protestativo ad astenersi dalla prestazione lavorativa. Questo mutamento di prospettiva (che già poteva intravedersi in Cass.5847/85, cit.) comporta che l'eventuale diniego di permesso da parte del datore di lavoro non

costituisce inadempimento di un atto dovuto (la cui imputabilità sarebbe comunque da valutare secondo i canoni generali della responsabilità contrattuale, talchè si sono ipotizzate situazioni - quali il pericolo per la sicurezza delle persone e l'integrità strutturale degli impianti: cfr. Meucci, *permessi Sindacali*, cit., 484 - che giustificano tale diniego), ma è meramente irrilevante nel senso che non esclude l'effetto sospensivo dell'obbligazione lavorativa conseguente alla mera comunicazione dei dipendenti di avvalersi del permesso; un inadempimento del datore di lavoro potrà ravvisarsi in ordine all'obbligazione retributiva che non subisce soluzione di continuità. In questa prospettiva lo stesso termine di "permessi" si appalesa come una inutile superfetazione di una realtà ben diversa":

1.2. Poichè il diritto protestativo è totalmente libero, per quanto sopra detto, da qualsiasi condizionamento del datore di lavoro e, quindi, da un qualsiasi provvedimento "concessivo", la sospensione dell'attività lavorativa - piaccia o non piaccia a controparte - è conseguenza non già di "autorizzazioni" o "concessioni" del datore di lavoro, ma esclusivamente della decisione del rappresentante sindacale di esercitare il suo diritto.

E tale servizio comporta non soltanto la sospensione della prestazione lavorativa, ma anche il permanere della obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro, il quale, pertanto, è tenuto al pagamento della retribuzione per il solo fatto che il diritto è stato esercitato.

Tale effetto, che, lo si ripete, è connaturato alla natura del diritto (qualsiasi altra soluzione riaprirebbe inevitabilmente le porte alla ingerenza del datore di lavoro) come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, la quale nella motivazione della sentenza n.5521/1989, ha ritenuto che: "Con il termine "permesso" il legislatore ha inteso, cioè, riferirsi agli effetti connotati del permesso, sostituendo nella fattispecie la volontà del datore di lavoro con quella del dipendente: il "diritto al permesso" è il "diritto" di assentarsi dal lavoro per partecipare alle previste riunioni, vale a dire il potere di determinare, con una attività tipizzata, la sospensione dell'obbligazione di lavoro, ferma restando l'obbligazione retributiva".

1.3. Nè si può fondatamente sostenere che una tale configurazione e attuazione del diritto de quo possa mettere il datore di lavoro alla mercé del sindacalista suo dipendente. Ed infatti, qualsiasi

abuso, che si dovesse verificare, può essere represso senza alcuna difficoltà, ma esclusivamente con l'esercizio di una azione di indebito, che presuppone necessariamente un adempimento già avvenuto.

Alcune sentenze della Suprema Corte hanno chiarito, infatti, che il datore di lavoro è titolare, a sua volta, solo di un controllo ex post sui permessi "già esercitati" e "già retribuiti", con diritto di provare l'abuso e, quindi, richiedere la "restituzione" delle retribuzioni corrisposte. Va detto, però, che su questa questione esistono dei contrasti perché, in qualche decisione, la Suprema Corte, preoccupata del fatto che un controllo ex post possa comunque comportare una ingerenza nella attività del Sindacato, ha ritenuto che l'unico abuso reprimibile ex post dovrebbe essere quello del superamento del limite quantitativo. Ci sembra utile riportare il commento fatto sul punto dal già citato Amoroso: "L'altro sviluppo ulteriore operato in rassegna riguarda il controllo ex post in ordine all'utilizzo del permesso, controllo che la Suprema Corte ammette facoltizzando il datore di lavoro a provare, oltre che la mancanza dei presupposti di fatto che condizionano l'insorgenza del

diritto (sempre che l'eventuale concessione senza riserva non possa qualificarsi come permesso discrezionale accordato), anche la mancata realizzazione della finalità prevista dall'art.30 per i permessi sindacali. Se però da una parte la ricostruzione in termini di diritto ~~pro~~testativo del diritto ai permessi è maggiormente garantistica per i dipendenti dirigenti sindacali esterni, questa puntualizzazione in ordine al raggiungimento dello scopo del permesso rischia di comportare altresì un qualche indiretto, ancorchè marginale, accesso all'attività interna dell'associazione sindacale da parte del datore di lavoro nel momento in cui si consente che quest'ultimo possa allegare ex post che l'utilizzo del permesso sindacale, ancorchè rispettoso dei previsti limiti quantitativi, non abbia realizzato quella finalità partecipativa insiste nell'art.30, e possa quindi chiedere un accertamento giudiziale in ordine alla partecipazione del dipendente alla riunione dell'organo direttivo sindacale. Un orientamento opposto, mutatis mutandis, è quello espresso da Cass. 17 maggio 1985 n.3038, For. It. 1985, I, 1968, secondo cui il datore di lavoro non ha alcun potere di controllo sia sullo svolgimento dell'assemblea (di cui all'art.20 dello

statuto) che sull'effettiva partecipazione ad essa dei singoli lavoratori; non può quindi sindacare ex post l'utilizzo da parte dei suoi dipendenti delle ore retribuite destinate alla partecipazione ad assemblee, sempre che siano contenute nel previsto limite quantitativo. In questa diversa prospettiva, se traslata nell'area di applicazione dell'art.30 (ed in realtà la sentenza n.3038/1985, in un obiter dictum, ritiene che il principio affermato trovi applicazione anche all'ipotesi dell'art.30), l'abuso del permesso sindacale esterno, che però sia rispettoso dei limitati quantitativi di utilizzo posti in ipotesi dalla contrattazione collettiva (od individuati dal giudice in via di integrazione della stessa), comporterebbe solo una responsabilità del dipendente all'interno dell'associazione sindacale, cui rimarrebbe estraneo il datore di lavoro, garantito dal rispetto formale del monte ora complessivo dei permessi da concedere. Nel senso dell'impossibilità per il datore di lavoro di sindacare l'utilizzo del permesso (però ex art.23) v. Pret. Milano 18 febbraio 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n.1153, tale sindacalità sarebbe possibile solo in caso di uso abnorme del diritto ai permessi sindacali".

2. Se sono esatte tutte le considerazioni fin qui svolte (e, secondo noi, lo sono sicuramente) è manifestamente illegittima - se non addirittura illecita - la decisione dell'AMAT di subordinare il pagamento concreto della retribuzione dei permessi sindacali alla previa dimostrazione, a mezzo di qualificata documentazione, la effettiva partecipazione alle riunioni dei suoi organi sindacali.

2.1. E' evidente, innanzitutto, che l'AMAT con la anzidetta prescrizione, non solo ha violato il suo obbligo di corrispondere regolarmente la retribuzione, ma ha radicalmente negato la natura protestativa del diritto de quo, facendolo dipendere non più dalla volontà del sindacalista, ma da una "concessione" o "autorizzazione" datoriale.

2.2. Com'è evidenziato nella lettera del 26/1/1993 e in altre note, la richiesta di fornire la anzidetta documentazione riguarda soltanto i sindacalisti esterni (art.30) e non anche quelli del R.S.A., introducendo, così, una inaccettabile ed innaturale differenza fra le due categorie di permessi. I quali sono diversi solo per quanto riguarda i soggetti e la attività svolta (più specifica in quelli di cui all'art.30), senza investire la natura e le connotazioni del diritto e del suo esercizio.

2.3. Continuiamo a ritenere - dissentendo da quanto affermato dal Pretore nel provvedimento cautelare - che le pretese dell'Azienda, costituendo un illegittimo e grave condizionamento all'esercizio del diritto ai permessi sindacali, sono chiaramente antisindacali, in quanto tolgono al ripetuto diritto quella ampia e incondizionata libertà di esercizio che la legge e la giurisprudenza hanno voluto attentamente tutelare. Si tratta di una antisindacalità "in re ipsa".

3. Non possiamo non ribadire poi, la piena vigenza dell'Accordo Sindacale del 3/1/1983 e le successive modificazioni (sicuramente riconosciute e attuate, queste ultime, dall'Azienda, anche perchè le ha espressamente menzionate nella lettera di disdetta), per numerosi ragioni.

3.1. Continuiamo a sostenere che la disdetta dell'Accordo comunicata dal direttore di esercizio è priva di qualsiasi valore ed effetto.

Il Pretore ha sostenuto, nel suo provvedimento cautelare, la legittimità di tale disdetta ritenendo che il direttore sia l'organo che dà esecuzione agli accordi, e che ~~soltanto~~ la disdetta dovesse essere data con lettera raccomandata proveniente da una delle due parti, "senza indicazione di sorta,

hinc et inde", su organi ben precisi legittimati all'invio della lettera".

Si tratta di affermazioni che non possiamo condividere in quanto prescindono totalmente dal fatto che la costituzione degli organi di una Azienda municipalizzata e il funzionamento degli stessi sono regolati esclusivamente dalla legge.

E la lettera e) dell'art.23 del D.P.R. 4/10/1986 n.902 dispone che "sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro" è competente a decidere esclusivamente la Commissione Amministratrice. Nè si può pretendere che fossero le parti in sede sindacale a indicare le competenze che sono, invece, inderogabilmente fissate dalla legge.

Per cui riteniamo che, certo, il direttore dell'Azienda poteva "comunicare" alla controparte la disdetta, ma poteva farlo solo in "esecuzione" di un apposita deliberazione della C.A..

3.2. Come già evidenziato, e come è risultato dalle informazioni assunte (la circostanza, peraltro, è pienamente riconosciuta dallo stesso Giudice) nonostante la anzidetta disdetta, l'Accordo ha continuato a trovare puntuale applicazione fino al gennaio 1993, almeno per quanto riguarda il monte annuo e le modalità di comunicazione dei permessi.

Lo stesso Giudicante ammette la esistenza di una "prassi" che, ove non la si volesse ritenere confermativa della applicabilità dell'Accordo del 1983, costituirebbe pur sempre un fatto giuridicamente vincolante, con contenuti propri del vecchio accordo...

3.3. La stessa lettera del 26/1/1993, usando la espressione "ferme restando le modalità di richiesta", ha fatto inequivocabilmente riferimento all'accordo di cui sopra, che tali modalità regolava.

Per cui, in effetti, a ben vedere, con la ripeuta lettera ~~del~~ all'Azienda, lasciando inalterata la precedente procedura o prassi, ha solo introdotto un elemento nuovo: quello della richiesta della già menzionata documentazione.

4. Vi è un'altra questione sulla quale non possiamo fare a meno di soffermarci.

Le anzidette richieste aziendali sono illegittime anche per un altro motivo.

Non vi è dubbio - e, per la verità nessuno lo nega - che la lettera del 26/1/1993 contenga un unilaterale introduzione di modalità nuove per l'esercizio dei diritti ai permessi sindacali. Lo sesso Pretore ha riconosciuto, senza mezzi termini, che, con la

lettera anzidetta, l'AMAT ha assunto un "diverso atteggiamento sul problema", in contrasto, peraltro, con l'Accordo e la prassi fino a quel momento osservata.

Senonchè, come abbiamo già detto in sede di discussione, secondo una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn.5520/89, 5029/88, 3430/89, 1321/86, ecc.), la modalizzazione dell'esercizio del diritto e il relativo limite quantitativo possano essere definiti solo contrattualmente dalle parti. In mancanza di tali accordi è consentito soltanto il ricorso al Giudice, il quale può sostituirsi alla volontà delle parti, determinando la entità dei permessi e le modalità di esercizio.

5. Ci sia consentita qualche altra considerazione conclusiva.

5.1. Ci sembra superfluo osservare che le considerazioni fin qui svolte portano a risolvere i problemi in maniera diversa da quella seguita dal giudicante nel provvedimento cautelare. D'altra parte, data la natura sommaria del procedimento, l'intero discorso deve essere considerato passibile di utili approfondimenti e di diverse soluzioni definitive.

E' evidente, ad esempio, che non si può assoluta-

mente prescindere da un esame del problema della permanenza o meno della obbligazione retributiva in caso di esercizio del diritto al permesso. Noi abbiamo sostenuto la non sospensione, mentre il Pretore ha ritenuto che l'esercizio del diritto al permesso sospende la prestazione lavorativa, "mentre non rimane sospeso l'obbligo di controparte di corrispondere la retribuzione". Ed è su quest'ultima affermazione che si sviluppa, poi, il ragionamento del Pretore, che lo ha pertanto a riconoscere la legittimità della contestata richiesta dell'AMAT.

5.2. Nè riusciamo ad accettare il fatto che il Pretore abbia riconosciuto fondata la pretesa di parte ricorrente fino all'aprile 1993, escludendo tale fondatezza per il periodo successivo, unicamente perchè altri Pretori, in altri procedimenti "inter alios", avevano ritenuto giustificata la più volte menzionata pretesa dell'AMAT.

E' evidente, infatti, che i procedimenti ai quali siamo rimasti estranei non possono avere nessun valore nei nostri confronti; che si tratta di decisioni emanate in procedimenti di natura diversa (ex art.28 L.n.300/1970); che nei suddetti procedimenti non sono stati trattate le questioni qui proposte;

che non esiste alcuna decisione che non possa essere cambiata.

Per cui, una volta ritenuto, per il periodo febbraio-aprile, le esistenza sia del "fumus" che del "periculum" questi dovevano essere ritenuti anche per il periodo successivo, salve le determinazioni definitive in sede di decisione conclusiva del giudizio di merito, che con il presente atto viene instaurato.

6. Si insiste per la condanna dell'Azienda al pagamento delle spese di lite e si fa riserva di ulteriori deduzioni e difese, sia in sede di discussione che a mezzo di note difensive.

P.T.M.

Voglia il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, reiettle le avverse deduzioni, richieste e difese, che tutte si impugnano e disconoscono nel modo più radicale, in parziale riforma del provvedimento cautelare urgente dell'11-12/8/1993, per tutti i motivi di cui innanzi:

1) Dichiarare la permanente vigenza dell'Accordo Sindacale stipulato dall'AMAT e dalla Federazione Unitaria CGIL, CISL e UIL, il 3/1/1983, approvato con deliberazione della Commissione Amministratrice n.2 del 5/1/1993, nonché della successiva integra-

zione del 7/9/1984.

2) Dichiarare inoltre che le 1908 giornate annue di permessi sindacali retribuiti, previste dagli accordi di cui sub 1), competono esclusivamente alle OO.SS. CGIL-CISL e UIL, che tali accordi hanno stipulato e sottoscritto.

3) Condannare l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei due ricorrenti della normale retribuzione loro dovuta dal 1/2/1993 in poi, con detrazione di quanto già corrisposto o che sarà corrisposto anche per effetto di altri provvedimento giudiziari, con danno da svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate da corrispondersi dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino a quello del soddisfo.

4) Condannare inoltre la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da dimostrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Pollicoro, per anticipazione fattane.

5) Dichiarare esecutiva la emananda sentenza.
Ai fini probatori si produce il provvedimento cautelare di cui sopra tutta la documentazione già prodotta nella fase sommaria. Si chiede, inoltre

prova per testi (De Gregorio Luciano, tutti i RSA
aziendali e gli altri che saranno indicati nel ter-
mine assegnando) sulle circostanze di fatto dedotte
nel presente ricorso, da ritenersi precedute dalle
parole "se vero" e delle quali l'onere probatorio
sia a carico dei ricorrenti.

Salvezze illimitate.

Taranto 11 settembre 1993.

av. Williams

Wm. 20464

Il Pretore

letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 10
ore 10 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 16 - 9 - 83

II Pretore

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale

Terminado 24 SET. 1993

~~CANCELLIERE~~



Oggi 15 ottobre 1993 in Taranto. Richiesto dall'avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico del Tribunale di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi all'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, via C.Battisti n.657, ivi recandomi e consegnando a mani

a mani dell'impiegato Pasquale Vieli,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

Il 15/10/1993
L. A. Ufficiale Giudiziario
VITO TAMBUZZANO

Altra copia ho notificato all'anzidetta Azienda, sempre in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per essa al suo procuratore in giudizio avv. Pasquale Vieli, con studio in Taranto, via Berard n.54, ivi recandomi e consegnando a mani

AVV. VINCENZO POLLICORO